Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina

Prot. n. 516 /2026/int. O.S. 81/2026

Oggetto: Modifiche all'art. 168 *-bis* D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.) ex art. 2 D.L. 12 giugno 2026, n. 100; avvio di **SPEdiGIUS** – nuovo applicativo per la gestione delle spese di giustizia in esercizio dal 1° luglio 2026, in sostituzione dell'applicativo lsg.giustizia.it-SIAMM – direttiva sulle modalità operative.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2026) recante "*Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*", che apporta modifiche all'art. 168 *-bis* D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.) in materia di decreto di pagamento emesso dal magistrato per le prestazioni obbligatorie e funzionali relative alle intercettazioni;

Viste le note del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia, prot. n. m_dg.DAG.08/05/2026.0097273.U, dell'8.5.2026, e m_dg.DAG.26/05/2026.0110777.U, del 26.5.2026, relative alla presentazione del nuovo applicativo per la gestione delle spese di giustizia, SPEdiGIUS, ed alle funzionalità del medesimo, trasmessa a tutti i magistrati e al personale dell'Ufficio (prot. 3431/E/2026 dell'11.05.206, e prot. 3822/E/2026 del 27.05.2026);

Visto l'O.S. 155/25 prot. n. 1026/2025, con il quale sono state fornite le uniformi e complessive linee guida adottate da questo Ufficio, in materia di *iter* della Spesa di Giustizia e relative modalità operative per i magistrati, il personale e l'utenza esterna;

Considerato che a far data dal 20.06.2026 alle ore 14 l'attuale applicativo dedicato (lsg.giustizia.it_SIAMM-ARSPG) è stato reso inaccessibile, con uno *switch off* totale, che nel periodo compreso tra il 22.06.2026 e il 30.06.2026 sono previste le procedure di migrazione dati dal SIAMM-ARSPG al nuovo SPEdiGIUS e, infine, che a far data dal 1° luglio 2026 entrerà in esercizio il **nuovo SPEdiGIUS** che, per il futuro, costituirà l'unico applicativo informatico dedicato alla gestione delle spese di giustizia;

Ritenuta la necessità di fornire indicazioni ai magistrati dell'ufficio, al personale amministrativo, e all'utenza esterna, in merito alle nuove prescrizioni normative, alla riorganizzazione delle procedure amministrative adottate dall'Ufficio al fine di uniformarsi alle scadenze imposte, nonché illustrare le nuove funzionalità adottate in merito alla trasmissione/importazione/gestione delle istanze di liquidazioni attraverso il nuovo applicativo SPEDIGIUS a far data dal prossimo 1° luglio p.v.;

CONFERMA

il contenuto dell'O.S. 155/25 del 12 dicembre 2025, prot. n. 1026/2025, già pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio, contenente le direttive e indicazioni riepilogative afferenti alla gestione del ciclo della spesa di giustizia, e alle modalità operative adottate dalla Procura della Repubblica di Messina.
A tal proposito, conferma la completa informatizzazione dei flussi di ricezione/importazione delle istanze di liquidazione e, ad integrazione di quanto disposto con l'O.S. 155/25, **quanto alle prestazioni funzionali alle attività di intercettazione comunica che il flusso adottato da questo Ufficio**, con l'entrata in vigore dell'applicativo SPEdiGiUS (dal 1° luglio 2026) è il **FLUSSO 1** – del tutto corrispondente a quello già adottato sin dal 2023.

Quanto alla messa in esercizio del nuovo applicativo SPEdiGIUS, si

OSSERVA

come le principali caratteristiche del nuovo SPEdiGIUS siano:

- la **centralità della scheda anagrafica del beneficiario** (utente esterno) che, diversamente che nel precedente applicativo, diviene unica e nazionale e, soprattutto, nell'esclusiva disponibilità (quanto alle modifiche e aggiornamenti) del titolare/beneficiario. Si raccomanda la massima attenzione nella fase relativa alla compilazione della propria anagrafica (in gran parte popolata dai dati provenienti dallo SPID usato per l'accesso) e, in particolare, si raccomanda la previa verifica dei medesimi dati anagrafici al momento di ogni invio relativo alle istanze di liquidazione, atteso che gli uffici giudiziari non possono intervenire in alcun modo sui suddetti dati e, conseguentemente, sulla congruità degli stessi rispetto ai successivi pagamenti effettuati;
- **l'immodificabilità della istanza web e del numero di procedimento penale (con relativo modello) inseriti dall'utenza**. Gli uffici giudiziari, infatti, non potranno in alcun modo modificare le istanze, né integrarle con documenti non trasmessi attraverso SPEdiGIUS, e tantomeno agire sul numero di procedimento attribuito dall'istante. Tutti i dati, e documenti giustificativi relativi, e allegati, ad ogni *istanza web* (giusta Direttiva 155/2025 cit.) dovranno essere precisi e concordanti per poter superare la verifica amministrativa, altrimenti la Segreteria Spese di Giustizia sarà costretta a rifiutare l'istanza.

Per quanto sopra, si invita tutta l'utenza esterna, al fine di evitare il rischio di perdita di dati, e di dilatare le tempistiche afferenti al complesso iter della spesa, di porre la massima attenzione nella fase relativa alla compilazione della propria anagrafica, alla compilazione delle istanze di liquidazione e all'allegazione dei documenti prescritti (si invita a verificare la leggibilità delle scansioni e a trasmettere i file allegati esclusivamente in formato .pdf).

In materia di spese di giustizia, per ciò che riguarda le prestazioni obbligatorie e funzionali di intercettazione, l'art. 2 del D.L. 12 giugno 2026, n. 100, apporta modificazioni all'art. 168 *-bis* D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.) dedicato al decreto di pagamento delle suddette prestazioni; si riporta, di seguito, il testo della norma come novata:

> **Art. 168 *-bis* D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**
> *Decreto di pagamento delle prestazioni delle prestazioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime*.

01. *Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.*

1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni *di cui al comma 01* è effettuata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

1-bis. *Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.*

2. *Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.*

3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

3.01. *Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.*

3.02. *Se il pagamento è eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:*

a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;

b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;

c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;

d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.

3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280.

3-ter. *Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria.*

Al fine di adeguare i processi per assicurare il rispetto delle superiori prescrizioni normative,

DISPONE

che la Segreteria Spese di Giustizia, completata la verifica amministrativa delle istanze di liquidazione, e della documentazione allegata, trasmesse (a mezzo del portale SPEdiGIUS) dalle ditte/società che forniscono prestazioni obbligatorie e funzionali in materia di intercettazione, provvede a importarle, così conferendo il numero SIAMM (Sistema Informativo dell'Amministrazione) alle medesime e, giuste disposizioni impartite con O.S. 155/2025, le invia in formato *.pdf* al PM che deve provvedere segnalando, nella mail di trasmissione, la data di scadenza, del termine di giorni 30, entro il quale emettere il provvedimento ai sensi del comma 1 *-bis* art.

168 -*bis* D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 2 D.L. 12 giugno 2026, n. 100.
Quando le istanze di liquidazione attengono a prestazioni obbligatorie per le intercettazioni per le quali è prevista l'applicazione del c.d. listino ministeriale[1], recante tariffe ad importi fissi, la Segreteria Spese di Giustizia, previa verifica amministrativa dell'istanza, e della documentazione allegata, nonché dopo aver apposto l'attestazione di congruità, provvede a importare le istanze, così conferendo alle medesime il numero SIAMM (Sistema Informativo dell'Amministrazione) e predispone la bozza del provvedimento di liquidazione. La Segreteria Spese di Giustizia ha cura di trasmettere, con tempestività, le bozze di provvedimento di liquidazione ai magistrati che devono provvedere a valutazione e sottoscrizione, e segnala la scadenza ai sensi dell'art. 168 -*bis* D.P.R. 115/2002.
Per quanto sopra, i magistrati avranno cura di verificare la rendicontazione dell'istanza ricevuta e provvedere ad emettere e/o sottoscrivere i provvedimenti di liquidazione in materia delle intercettazioni (capitolo di bilancio 1363) entro la scadenza dei giorni 30 prescritti dal comma 1 -*bis* dell'art. 168 -*bis* D.P.R. 115/2002.
La Segreteria Spese di Giustizia, ricevuti i provvedimenti di liquidazione, provvede agli adempimenti successivi (notifiche, dichiarazione di esecutività, richiesta fattura, trasmissione all'Ufficio del Funzionario Delegato).
In particolare, nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3.01 dell'art. 168 -*bis* D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 2 del D.L. 100/2026), la Segreteria Spese di Giustizia, a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero, richiede l'emissione della fattura elettronica alle ditte/società beneficiarie e provvede all'accettazione dei medesimi documenti fiscali elettronici tramite piattaforma INIT, in uso agli uffici giudiziari. La spesa, infine, è trasmessa[2] ogni quindici giorni (come da buona prassi amministrativa consolidata sin dall'anno 2023) all'ufficio del Funzionario Delegato, sicché il medesimo provvede all'emissione dell'ordinativo secondario di pagamento rispettando il termine prescritto[3].
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e, particolare per la trasmissione del presente provvedimento a tutti i magistrati dell'Ufficio e al personale amministrativo. Si dispone altresì la pubblicazione sul sito web istituzionale.

*"Quanto all'**Archivio Generale degli atti dell'Ufficio**, istituito con decreto n. 32/2024, ai fini dell'indice, si dispone che il presente provvedimento sia inserito sotto la lettera "D", con l'argomento "DIRETTIVE", con oggetto "DECRETO LEGGE 12 GIUGNO 2026, N. 100, ART. 2 RECANTE MODIFICHE ALL'ART. 168 -bis D.P.R. 30 MAGGIO 2002, n. 115 (T.U.S.G.) - AVVIO DI **SPEdiGIUS** - NUOVO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA".*

Messina, il 25 GIU. 2026

Il Procuratore della Repubblica anche n.q. di Dirigente amministrativo
Antonio D'AMATO

[1] Intendendosi le sole istanze trasmesse dai gestori telefonici, escluse pertanto le istanze trasmesse da ditte e società di noleggi (relative a servizi di video sorveglianza, GPS e ulteriori attività rive di R.I.T.).
[2] La trasmissione avverrà tramite applicativo SPEdiGIUS e, in forma cartacea, verrà trasmesso esclusivamente il provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato. Ed infatti, a far data dal 1° luglio 2026, il sottofascicolo della spesa, ivi compreso il mandato di pagamento (mod. 1/asg - anch'esso nativo digitale, firmato digitalmente) resta visibile, liberamente scaricabile e lavorabile per l'esecuzione dei pagamenti, in formato nativo digitale all'interno dell'applicativo SPEdiGIUS.
[3] La Procura della Repubblica di Messina, pertanto, giusti OO.SS. 16/23 e 17/23 prot. nn. 1561 e 1562/2023 con i quali è stata disposta la completa informatizzazione delle procedure di trasmissione delle istanze di liquidazione, provenienti da tutti i consulenti, periti, ausiliari e ditte/società che si occupano di intercettazione, adottando una modalità di impulso dell'iter veicolata da *pre-fattura/pro-forma*, provvede al puntuale pagamento delle fatture (in costanza di provviste ministeriali) nel rispetto del termine di giorni 30.